



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 aprile 2026:

LEGGE 4 maggio 2026 n.65

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge stabilisce le misure di prevenzione ed i divieti di accesso alle manifestazioni sportive, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'incolumità delle persone, la tutela della proprietà pubblica ovvero privata e del patrimonio.
2. Al fine di garantire un più efficace raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, è incentivata la stipula di convenzioni che consentano la specifica collaborazione tra le Forze dell'Ordine nazionali e quelle di altri Stati, anche per il tramite dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol ai sensi del Decreto - Legge 11 giugno 2014 n.89.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) "manifestazione sportiva": evento organizzato ai fini sportivi in cui il soggetto organizzatore propone e predispose l'effettuazione di uno o più eventi sportivi intesi come categorie, gare o partite di attività di sport nell'ambito di un unico programma;
 - b) "Forze dell'Ordine": il Corpo della Gendarmeria, il Corpo della Guardia di Rocca – Nucleo Uniformato ed il Corpo della Polizia Civile.

Art. 3
(Divieto di accesso)

1. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, può disporre con provvedimento amministrativo il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
 - a) coloro che risultino denunciati per aver partecipato a episodi di violenza su persone, animali o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, nonché coloro che siano stati condannati, anche non definitivamente, nei due anni precedenti, per le stesse condotte;
 - b) coloro che risultino aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a).
2. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
3. Il Comandante della Gendarmeria trasmette copia del provvedimento alle Forze dell'Ordine competenti per l'esecuzione.

Art. 4
(Forma e contenuto del provvedimento amministrativo di divieto di accesso)

1. Il provvedimento amministrativo di divieto di accesso di cui all'articolo 3 è redatto in forma scritta e prevede, in via cumulativa o alternativa:
 - a) il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive;
 - b) il divieto di avvicinamento ai luoghi di cui alla lettera a) o alle aree di sosta, transito o trasporto dei partecipanti alle manifestazioni sportive;
 - c) il divieto di ingresso nel territorio sammarinese, per i soggetti privi di titolo per soggiornare o non residenti nella Repubblica di San Marino, durante le manifestazioni sportive che si svolgono nel periodo di efficacia del provvedimento.
2. Il provvedimento è notificato, anche mediante strumenti telematici, all'interessato con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo giustificano, nonché della durata e delle prescrizioni imposte.
3. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 2, il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 produce effetti dalla notifica all'interessato.

Art. 5
(Durata del provvedimento)

1. Il divieto di accesso con le relative prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 non può avere durata inferiore ad un anno e superiore a cinque anni ed è revocato o modificato qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
2. In caso di condotta di due o più persone la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione.
3. In caso di violazione di precedenti provvedimenti, la durata può essere aumentata fino a otto anni.

4. La durata del provvedimento nei confronti di soggetti minori di diciotto anni non può superare i due anni ed è soggetta a revisione annuale sulla base di relazioni rilasciate dall'UOC Servizio Minori o dall'UOS Tutela Minori o da equivalenti Enti stranieri.

Art. 6
(Impugnazione)

1. Avverso il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 4, l'interessato può proporre ricorso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla sua notifica davanti al Giudice Amministrativo d'Appello nelle forme previste dagli articoli 29 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche. Il gravame non sospende l'esecuzione.

Art. 7
(Violazione del provvedimento)

1. La violazione del provvedimento amministrativo è punita ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale.

Art. 8
(Convalida del provvedimento)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) deve essere trasmesso, entro quarantotto ore dalla sua emanazione al Commissario della Legge, il quale, entro le successive novantasei ore, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida. In difetto, il Commissario della Legge dichiara cessata l'efficacia del provvedimento. Tali termini devono essere osservati a pena di inefficacia della misura.

2. La notifica del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al Commissario della Legge per la convalida del provvedimento.

3. Avverso il provvedimento di convalida l'interessato può proporre reclamo al Giudice Amministrativo d'Appello entro dieci giorni dalla sua notificazione.

Art. 9
(Attività di controllo e collaborazione)

1. Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione dei provvedimenti di cui alla presente legge e dei controlli necessari alla loro osservanza.

2. Gli organizzatori delle manifestazioni e le federazioni sportive collaborano con le Forze dell'Ordine, al fine di fornire informazioni e mezzi idonei a consentire l'attuazione delle misure di sicurezza e dei divieti adottati.

3. Al fine di aggiornare ed armonizzare la normativa, nonché implementare gli ambiti di riferimento, è dato mandato al Congresso di Stato, previo confronto con le Forze dell'Ordine, di adottare decreti delegati volti a modificare la presente legge, ad eccezione delle disposizioni del Codice Penale e successive modifiche.

Art. 10
(Modifica dell'articolo 90 del Codice Penale e successive modifiche)

1. Dopo il numero 3), del comma primo, dell'articolo 90 del Codice Penale e successive modifiche è aggiunto il seguente numero 3 bis):

“3 bis) in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.”.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi